



MINISTERO DELLA SALUTE

Istituto Superiore di Sanità
Centro Nazionale Trapianti

00161 Roma, ...

VIALE REGINA ELENA, 299
TELEFONO: 06 49904040/4041
TELEFAX: 06 49904101

**“QUALITA' DEL TRAPIANTO POLMONARE IN ITALIA: FATTORI PREDITTIVI DI
OUTCOME POST-TRAPIANTO”**

CONVENZIONE

TRA

Il CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI , di seguito indicato CNT (ente erogatore) con sede in Roma, Viale Regina Elena, 299, C.F. 80211730587 nella persona del Direttore Generale dott. Alessandro Nanni Costa in calce indicato

e

La FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO “SAN MATTEO”, di seguito indicata Policlinico San Matteo (ente beneficiario), con sede in Pavia, V.le Golgi n.19, C. F. 00303490189, P.IVA n. 00580590180, legalmente rappresentato dal proprio Presidente, Dott. Alessandro Moneta,

PREMESSO CHE

- il CNT in base all’art.2 , comma 308, lett.a) della Legge 24 dicembre 2007, n.244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) il Centro Nazionale Trapianti può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;
- l’ente ha in essere il progetto di ricerca corrente dal titolo “Fattori prognostici di sopravvivenza nelle pneumopatie croniche avanzate dopo trapianto di polmone: utilità di un registro nazionale” presso la S.C. di Pneumologia sotto la Responsabilità Scientifica del Dott. Tiberio Oggionni
- è interesse del CNT supportare il progetto di cui sopra in relazione agli obiettivi dello stesso specificati nel successivo art.2

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Premesse)

Le premesse come sopra esposte sono parte integrante del presente accordo

Articolo 2
(Oggetto)

1 La presente convenzione regola lo svolgimento, nei termini e nelle condizioni fissate nel presente atto delle attività inerenti il progetto di ricerca "Qualità del trapianto polmonare in Italia: fattori predittivi di outcome post-trapianto".

2. Il responsabile scientifico per conto dell'ente è il dott. Tiberio Oggioni.

3. Costituiscono obiettivi del progetto:

- a. Il perfezionamento delle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti i trapianti polmonari effettuati sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle informazioni relative all'outcome post-trapianto.
- b. Il monitoraggio del lavoro di inserimento dati da parte di ciascun centro.
- c. La gestione delle attività di controllo sulla qualità e correttezza dei dati inseriti.
- d. La predisposizione dei tabulati complessivi dei dati di tutti i centri italiani per la successiva elaborazione statistica da parte del Sistema Informativo Trapianti.
- e. L'elaborazione statistica diretta di alcuni parametri di outcome post-trapianto.
- f. La collaborazione con altri Registri di Malattie Respiratorie presenti sul territorio nazionale.

4. Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento, nei termini e nelle condizioni fissate nel presente atto e meglio descritto nel progetto di ricerca allegato che si considera parte integrante della presente convenzione , delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi del progetto.

Articolo 3
(Direzione e Coordinamento)

1. Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conseguimento degli obiettivi nel rispetto dell'importo massimo prefissato a norma dell'art. 4.

2. L'esercizio dei poteri d'indirizzo e di vigilanza il CNT potrà procedere in ogni momento ad accertamenti finalizzati a verificare lo stato di avanzamento delle attività svolte dall'Ente e l'attinenza dell'impostazione agli obiettivi prefissati.

Articolo 4 *(Finanziamento)*

1. Il C.N.T. riconosce per il finanziamento complessivo nella attività indicate alla presente convenzione e per il periodo di validità della stessa l'importo massimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00)

2. Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato alla convenzione (cfr allegato 1) e nel limite del tempo massimo di cui al comma 1, il C.N.T., corrisponderà previa presentazione di apposita richiesta di pagamento:

- una anticipazione nella misura del 30% alla stipula;
- una rata pari al 40% dopo la relazione semestrale previa autorizzazione del Direttore Generale;
- il residuo 30% a saldo, al termine della convenzione, dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale del C.N.T. della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 6.

3. Ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 1, 2, 3, 10 nonché delle successive risoluzioni ministeriali interpretative nn. 550412, del 5 luglio 2009, 420091 1 marzo 1990 e 9/E-III-7-1007 8 gennaio 1996, i trasferimenti di fondi dal C.N.T. al Policlinico San Matteo, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte dell'ente.

4. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell'ente, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, per retribuire personale dipendente, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E' fatto divieto utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e per tanto, riconosciute spese non previste nell'allegato piano economico.

5. Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell'importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal C.N.T., sempre entro il limite massimo del finanziamento erogato.

6. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (allegato n. 2) dovrà essere presentato entro 15 giorni dal termine della convenzione, vistato dal responsabile scientifico ed approvato dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega)

Articolo 5

(Beni inventariabili)

1. Le spese relative all'acquisto di attrezzature e strumentazioni saranno riconosciute limitatamente al periodo di utilizzo, rapportato alla vita tecnica del bene (che convenzionalmente viene fissata in 4 anni per le attrezzature informatiche) per la percentuale di utilizzo nell'ambito del progetto.

Articolo 6

(Proprietà dei dati scientifici)

1. Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività oggetto della presente convenzione dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto in collaborazione e con il contributo del C.N.T. nell'ambito del progetto "Qualità del trapianto polmonare in Italia: fattori predittivi di outcome post-trapianto"

Articolo 7

(Recesso unilaterale)

1. Ad entrambe le parti della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere dal contratto e tale facoltà può essere esercitata finché il contratto stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Articolo 8

(Risoluzione)

1. La presente convenzione potrà essere risolta qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività dalla stessa previste. In questo caso si farà salvo il contributo già utilizzato, sempre che esso sia stato utilizzato ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente convenzione ed in conformità con il piano economico presentato dal Policlinico San Matteo, il quale si impegna a restituire l'eccedenza sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute. La valutazione di conformità delle spese sostenute rispetto agli obiettivi ed alle attività previste, sarà rimessa al giudizio del Direttore del CNT.

2. In caso di inadempimento riguardante le attività di cui alla presente Convenzione, la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt.1453 e segg. C.C.

Articolo 9

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Il Centro Nazionale Trapianti si riserva la facoltà discrezionale di procedere alla proroga o al rinnovo della presente Convenzione.

Articolo 10
(Controversie)

1. Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione della presente convenzione, se non risolta tra le parti, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, scelti uno per parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai due arbitri di comune accordo. Il collegio arbitrale deciderà senza formalità e l'arbitrato di svolgerà presso il CNT.

Data 10 aprile 2015

Il Centro Nazionale Trapianti
Matteo
Il Direttore generale
(Dott. Alessandro Nanni Costa)*

La Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San

Il Presidente
(Alessandro Moneta)*

** firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 39/1993*